

OGGETTO: Approvazione del regolamento per gli affidamenti in economia di lavori, fornitura di beni e prestazioni di servizi.

Con atto n. 327/001A/2006 del 13.10.2006 dell'ex A.S.L. 3 e con circolare prot. 06/08215 del 7.07.2006 dell'ex A.S.L. 4 era stata adottata nelle disciolte AA.SS.LL. una Direttiva aziendale per la disciplina transitoria delle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi;

nell'ambito dell'autonomia aziendale, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del D.Lgs. 502/1992, è stato predisposto, in ottemperanza dell'art. 125 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 200/17/CE e 2004/18/CE", l'allegato regolamento definitivo per gli affidamenti in economia di lavori, di fornitura di beni e di prestazioni di servizi;

è necessario approvare il regolamento in questione al quale dovranno attenersi tutti i responsabili delle strutture aziendali autorizzate ad effettuare acquisizioni in economia;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giulio FORNERO
nominato con D.G.R. 65-7819 del 17.12.07

- visto il D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la L.R. 24.1.95, n. 10;
- vista la L.R. 6.8.2007, n. 18;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott. Claudio MELLANA dal Direttore Sanitario, Dott. Giuseppe DE INTINIS, a norma dell'art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per gli affidamenti in economia di lavori, di fornitura di beni e di prestazioni di servizi, **allegato 1** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, onde assicurare la continuità dell'attività dell'Azienda e dell'azione amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giulio FORNERO

allegato 1 :
regolamento acquisizioni in economia

Azienda Sanitaria Locale T02

Regolamento

Lavori, servizi e forniture

Approvvigionamento in economia

Indice

| | |
|---|-----------|
| 1 Oggetto del regolamento | 3 |
| 2. Presupposti, limiti di importo e natura degli affidamenti in economia | 3 |
| 2.1 Richiamo alla disciplina del Codice in materia di affidamenti in economia | 3 |
| 2.2 Ulteriori disposizioni di regolamentazione aziendale | 4 |
| 3. Disciplina dei procedimenti di affidamento e dell'esecuzione di prestazioni in economia | 5 |
| 3.1 Procedure di affidamento e contratti | 5 |
| 3.2 Procedure di gestione amministrativa e contabilità delle acquisizioni in economia | 7 |
| 4. Accesso agli Atti | 9 |
| 5 Riferimenti normativi | 10 |

1. Oggetto del regolamento

1. Il regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia aziendale di cui all'art. 3 comma 1-bis del D. Lgs. n. 502/1992, al fine di disciplinare gli affidamenti in economia per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi.
2. Il regolamento attua le previsioni di cui all'Art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (nel seguito semplicemente "Codice") nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e dei principi desumibili dal diritto comunitario.
3. L'affidamento in economia di esecuzione di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi è finalizzato a garantire la massima tempestività degli approvvigionamenti e a evitare inutili aggravii dei costi dei procedimenti mediante il ricorso a procedure basate su criteri di informalità.
4. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia alla normativa vigente. Tutti gli importi indicati in questo regolamento sono al netto dell'IVA.

2. Presupposti, limiti di importo e natura degli affidamenti in economia

2.1 *Richiamo alla disciplina del Codice in materia di affidamenti in economia*

1. Le acquisizioni "in economia" di lavori di importo fino a € 200.000 e di servizi e forniture di importo fino a € 206.000, adeguabile in relazione all'aggiornamento delle soglie di rilievo comunitario degli appalti, sono disciplinate, per quanto riguarda presupposti, limiti di importo e natura degli affidamenti, dalle disposizioni stabilite dal Codice degli Appalti all'Art. 125:
 - a) Per lavori, servizi e forniture nei commi 1, 2, 4 e 13 (i)
 - b) Per lavori nei commi 5 e 6 e 7 (ii)
 - c) Per servizi e forniture nei commi 10 e 11 (iii)
2. Le acquisizioni di prestazioni in economia sono inoltre disciplinate, per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei procedimenti di affidamento, dalle disposizioni stabilite dal Codice degli Appalti all'Art. 125:
 - a) Per lavori, servizi e forniture al comma 12 (iv)
 - b) Per lavori al comma 8 (v)
 - c) Per servizi e forniture al comma 9 (vi)

2.2 Ulteriori disposizioni di regolamentazione aziendale

1. Nel rispetto dell'Art. 11 comma 1 del Codice^(vii) Anche gli affidamenti in economia sono soggetti, per quanto possibile, all'applicazione delle disposizioni riguardanti la programmazione, contenute nelle norme nazionali o regionali vigenti o in atti di organizzazione aziendale.
2. Nel rispetto del principio indicato all'Art. 1 comma 3 di questo regolamento, gli affidamenti in economia non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni contenute all'Art. 11 comma 2 del Codice^(viii) e non sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia.
3. Ai fini del rispetto dell'Art. 125 comma 1 si stabilisce che:
 - a) Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui al successivo comma 2 dispone l'acquisto del materiale e l'eventuale noleggio dei mezzi d'opera necessari, con le modalità stabilite da questo regolamento per le acquisizioni mediante cottimo fiduciario.
 - b) Per le acquisizioni di servizi e forniture eseguite mediante cottimo fiduciario, il responsabile di cui al successivo comma 2 utilizza la procedura negoziata di cui all'Art. 3.1 di questo regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 125 comma 2 si stabilisce che:
 - a) L'Azienda opera a mezzo del Direttore della struttura complessa o del dirigente Responsabile della struttura semplice, nel rispetto delle funzioni attribuite con l'atto aziendale o mediante ulteriori provvedimenti di organizzazione.
 - b) Il Direttore della struttura complessa o il dirigente Responsabile della struttura semplice possono avvalersi di un funzionario responsabile del procedimento, i cui compiti e responsabilità sono precisati nell'atto di individuazione del responsabile o nel più generale provvedimento che ne identifica il ruolo attribuito nell'ambito dell'organizzazione della struttura semplice o complessa.
 - c) Il dirigente responsabile per gli affidamenti in economia disposti da una struttura ne garantisce la coerenza con gli obiettivi e le competenze attribuite alla struttura dagli atti di organizzazione aziendale e in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
 - d) Il dirigente responsabile per gli affidamenti in economia disposti da una struttura è soggetto all'obbligo di rendiconto, con le modalità stabilite all'Art. 3.2 comma 1 di questo regolamento.

Ai fini dell'applicazione del comma 6 dell'Art. 125 del Codice, si dispone che sono affidati in economia i seguenti interventi:

- a)
 - verifiche impianti elettrici adibiti ad uso medico secondo norme CEI 64/8;
 - manutenzione gruppi elettrogeni e di continuità;

- manutenzione impianti elevatori;
 - manutenzione estintori, idranti e sistemi antincendio;
 - manutenzione gruppi frigoriferi ;
 - manutenzione di impianti di trattamento acqua;
 - manutenzione sistemi di supervisione;
 - affidamento incarichi di progettazione;
 - manutenzione parco automezzi;
 - adeguamenti normativi di impianti speciali di particolare complessità (cabine di trasformazione elettrica, impianti elevatori, centrali di trattamento aria),
- nonché le rimanenti tipologie individuate al comma 6 dell'Art. 125 del Codice, per i limiti di importo indicati al comma 5 ;

b) tutti i lavori di manutenzione o riparazione di opere e impianti, anche programmati, fino all'importo indicato al comma 5 dell'Art. 125 del Codice

3. Ai fini dell'applicazione del comma 10 dell'Art. 125 del Codice si dispone che sono affidati in economia le acquisizioni di beni e servizi per le tipologie di seguito elencate a titolo esemplificativo fino all'importo richiamato all'Art. 2.1 comma 1 di questo regolamento:

- a) specialità medicinali e non, materiali di laboratorio e di radiologia, presidi chirurgici, strumentario e materiale sanitario, materiali protesici e per osteosintesi, materiali per emodialisi, materiale per apparecchiature sanitarie e non, biancheria e divise, materiale di pulizia e di convivenza, cancelleria, stampati e supporti meccanografici, abbonamenti e libri, apparecchiature sanitarie e non, hardware e software, attrezzature ed arredi, servizi di assistenza e manutenzione, altri servizi in appalto i di breve durata o di modesta rilevanza;
- b) nei casi previsti al comma 2 lettera c) dell'Art. 57 del Codice^(lx).

3. Disciplina dei procedimenti di affidamento e dell'esecuzione di prestazioni in economia

3.1 Procedure di affidamento e contratti

1. Le modalità di interpello di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia devono garantire la trasparenza del procedimento attraverso l'identificazione e la rintracciabilità dei documenti e degli atti che vi si riferiscono.
2. L'ASL promuove l'utilizzo più appropriato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella gestione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi stabiliti dal D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Pertanto:

- a) Le procedure di acquisizioni in economia sono condotte preferibilmente avvalendosi di sistemi informatici di comunicazione e utilizzando documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
 - b) Le comunicazioni con gli affidatari si svolgono anche mediante sistemi telematici (posta elettronica, telefax)
 - c) Incentiva l'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione degli atti prodotti nel corso dell'esecuzione di contratti di cottimo soggetti a contabilizzazione periodica e finale
 - d) Incentiva la trasmissione delle fatture mediante l'utilizzo di sistemi informatici di comunicazione
3. I soggetti da consultare per l'affidamento sono scelti secondo quanto indicato dall'Art. 125 comma 11 del Codice, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi aperti di operatori economici.
 4. L'elenco degli operatori economici dell'Azienda è costituito per le finalità previste dal Codice degli Appalti e ha caratteristiche e modalità di gestione dettagliate in apposito regolamento aziendale.
 5. Per gli affidamenti in economia di importo pari o superiore a € 20.000 la lettera d'invito a presentare offerta riporta:
 - a) L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA e l'esplicitazione degli eventuali costi della sicurezza, in base alla valutazione dei rischi da interferenze e/o alla valutazione dei costi della sicurezza del cantiere
 - b) Le garanzie richieste al contraente
 - c) Il termine di presentazione delle offerte
 - d) Il periodo, in giorni, di validità delle offerte
 - e) L'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
 - f) Il criterio di aggiudicazione prescelto
 - g) Gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
 - h) L'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
 - i) La misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice
 - j) L'obbligo per il concorrente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità
 - k) L'indicazione dei termini di pagamento

- l) L'obbligo per l'appaltatore di possedere i requisiti soggettivi richiesti
 - m) Le clausole espresse di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno in caso di risoluzione per inadempimento
 - n) La facoltà dell'ASL di recedere dal contratto senza alcun corrispettivo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione e gli eventuali corrispettivi in caso di recesso successivo all'inizio delle prestazioni, per i contratti a esecuzione continuata o periodica.
5. Per l'affidamento di lavori e servizi in cottimo e di forniture che richiedano attività di installazione, di importo pari o superiore a € 20.000 (per le forniture con installazione l'importo è riferito solo a queste prestazioni), i documenti descrittivi allegati alla lettera d'invito devono comprendere anche il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'Art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 e, ove ne ricorrano le condizioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) previsto dal D. Lgs. n. 494/96, redatto secondo i criteri indicati dal DPR 222/2003.
 6. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere, per i contratti di importo inferiore a € 100.000, in apposito scambio di lettere con cui il responsabile dispone l'ordinazione dei beni o servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
 7. Quando non sia possibile predeterminare il valore della prestazione richiesta, da valutare a consuntivo in base alla quantità del lavoro svolto e/o delle forniture effettuate, l'atto di cottimo farà riferimento solo ai prezzi unitari da applicare ed eventualmente all'importo complessivo presunto, che non potrà in ogni caso essere superiore ai già citati limiti stabiliti dal Codice degli Appalti all'Art. 125 commi 5 e 9.
 8. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dai concorrenti è effettuato mediante elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 7 comma 5 del Codice e da eventuali successivi provvedimenti legislativi, ai fini dell'accertamento di congruità il responsabile può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.
 9. La risoluzione per inadempimento nell'esecuzione contratti di cottimo, in caso di inadempimento, è dichiarata per iscritto dal responsabile, previa diffida ad adempiere secondo Art. 1454 Codice Civile, salvi i diritti e le facoltà riservate all'Azienda dal contratto.

3.2 Procedure di gestione amministrativa e contabilità delle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia sono rendicontate pubblicamente mediante determinazioni dirigenziali del Direttore di struttura complessa che le ha effettuate o autorizzate, con le seguenti modalità:

- a) Con periodicità mensile per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, inseriti in elenchi che consentano l'identificazione di ciascuno di essi attraverso i dati essenziali e necessari a rintracciare gli atti dei procedimenti. Nel rendiconto dovrà essere inserito il fornitore, il bene, il servizio o il lavoro effettuato e il relativo importo. Il Direttore della struttura complessa approva entro il giorno 10 di ogni mese la determinazione dirigenziale a cui sono allegati gli elenchi relativi alle acquisizioni in economia ordinate nel mese precedente dalla struttura diretta.
 - b) Con provvedimento motivato per ciascun affidamento mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a € 40.000, adottato in data anteriore a quella in cui le acquisizioni sono state ordinate.
 - c) Per gli affidamenti soggetti a variazioni di importo, ammesse nei limiti non superiori al 5% dell'importo originario, il Direttore dell'Unità Operativa Autonoma approva il rendiconto finale entro 15 giorni dall'ultima data di consegna per le forniture ed entro 30 giorni dall'ultimazione per i lavori e i servizi.
 - d) Gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 20.000 sono soggetti ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito web dell'ASL.
2. Per la contabilità dei lavori in economia si applicano le disposizioni contenute agli articoli da 176 a 182 del DPR n. 554/1999 (*), salvo quanto disposto da questo regolamento o da altri atti di organizzazione dell'ASL in merito alla gestione economico-finanziaria.
 3. Per il pagamento di lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a € 20.000 e di lavori e servizi in cottimo di importo inferiore a € 40.000 il direttore di lavori o responsabile dell'esecuzione del servizio rilasciano certificato di regolare esecuzione dei lavori o di attestazione della regolarità del servizio.
 4. L'autorizzazione dei pagamenti relativi agli affidamenti in economia è subordinata alla verifica della conformità della prestazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di consegna per le forniture o dall'ultimazione per i lavori e i servizi. L'accettazione della fornitura o l'attestazione della regolare esecuzione di un lavoro o di un servizio è condizione necessaria per l'autorizzazione all'emissione della fattura. Il pagamento è effettuato entro il termine indicato dal contratto ed è in ogni caso non superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
 5. Il contratto di cottimo può disporre i pagamenti in base a una determinata periodicità o importo delle forniture o delle prestazioni fornite in un determinato periodo.
 6. Lo stanziamento annuale dei fondi riservati alla spesa per acquisizioni in economia è dettagliato negli importi per natura delle prestazioni stimate (lavori, servizi, forniture) e, per quanto possibile, per categorie merceologiche. La classificazione deve consentire la determinazione delle risorse finanziarie da attribuire annualmente ai responsabili incaricati della gestione della spesa in economia, con riferimento all'ambito di competenza delle unità organizzate dirette.

7. Possono essere utilizzati per la copertura della spesa per acquisizioni in economia:
 - a) Stanziamenti di bilancio (compresi nell'ambito dell'assegnazione di Unità Previsionali di Spesa alle strutture complesse)
 - b) Entrate a destinazione vincolata
 - c) Capitali privati
8. La disponibilità annuale dei fondi per acquisizioni in economia assegnati ai responsabili di procedimento dovrà risultare da determinazione dirigenziale del direttore di struttura complessa (direttore di dipartimento ove esistente), a cui corrisponderà l'autorizzazione di spesa a cui fare riferimento per la liquidazione dei corrispettivi delle prestazioni ordinate.
9. I pagamenti per le acquisizioni in economia sono effettuati dalla struttura complessa Contabilità Economico-Finanziaria, ad eccezione di quelli effettuati dal responsabile in base alla disponibilità di un'anticipazione di cassa per pagamenti in contanti, il cui utilizzo è disciplinato da apposito regolamento.

4. Accesso agli Atti

L'accesso agli atti delle acquisizioni in economia è regolamentato dall'art. 12 del regolamento aziendale sull'accesso approvato con deliberazione n. 397/001/2008 del 17.03.2008, dalla legge 241/1990 e dall'art.13 del Codice degli appalti.

Appendice - Riferimenti normativi

(i) Si riporta il testo dell'Art. 125 commi 1,2,4 e 13 del Codice

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

(ii) Si riporta il testo dell'Art. 125 commi 5, 6 e 7 del Codice degli Appalti:

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria.

(iii) Si riporta il testo dell'Art. 125 commi 10 e 11 del Codice

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

(iv) Si riporta il testo dell'Art. 125 comma 12 del Codice:

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

(v) Si riporta il testo dell'Art. 125 comma 8 del Codice:

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

(vi) Si riporta il testo dell'Art. 125 comma 9 del Codice:

Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

(vii) Si riporta il testo dell'Art. 11 comma 1 del Codice:

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

(viii) Si riporta il testo dell'Art. 11 comma 2 del Codice:

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

^{ix} Si riporta il testo degli articoli dell'art. 57 comma 2 lettera c) del codice

Art. 57. *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.*

Comma 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

(*) Si riporta il testo degli articoli da 176 a 182 del DPR n. 554/1999 13 (Contabilità dei lavori in economia):

Art. 176

- 1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a) Se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto*
 - b) Se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.**
- 2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a) Le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;*
 - b) Le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con l'indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.**

Art. 177

- 1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.*

Art. 178

- 1. Sulla base delle risultanze dei certificati e dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.*
- 2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.*

Art. 179

- 1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.*

Art. 180

- 1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.*
- 2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.*

Art. 181

- 1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.*
- 2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.*

Art. 182

- 1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.*